

Regolamento recante l'individuazione di nuove categorie di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 2 marzo 2007, n. 44)¹

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «testo unico»);

Visto l'art. 1, comma 3, del testo unico che individua gli strumenti finanziari derivati;

Visto l'art. 18, comma 5, lettera a), del testo unico, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nuove categorie di strumenti finanziari al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme comunitarie;

Visto l'art. 203 del testo unico, che stabilisce che l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che prevede, espressamente, nell'elenco degli strumenti finanziari, gli «strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito»;

Considerata la crescente diffusione nei mercati internazionali e nazionali di tecniche finanziarie di trasferimento del rischio di credito (c.d. «derivati di credito»);

Considerati i profili di analogia funzionale tra gli strumenti derivati finanziari e gli strumenti derivati di credito;

Ravvisata l'opportunità di includere i prodotti finanziari creati attraverso l'utilizzo delle menzionate tecniche nell'ambito degli strumenti finanziari derivati, al fine di rimuovere limiti operativi che penalizzano le banche e gli intermediari finanziari nazionali;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a) del testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

1 Pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007.



Art. 1

1. Sono strumenti finanziari derivati, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i contratti e gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

Art. 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.